

D.P.R. 16-9-1977 n. 783

Ulteriori norme di esecuzione della L. 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada.

Publicato nella Gazz. Uff. 29 ottobre 1977, n. 296.

**8.** *(Art. 32, comma quarto, della legge) Documentazione per il rilascio delle licenze di cui all'art. 32, comma terzo, della legge.*

Alle domande per il rilascio di una licenza, di cui all'art. 32, comma terzo, della legge, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) per le imprese aventi obbligo di iscrizione al registro delle ditte ovvero all'albo delle imprese artigiane istituiti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura: certificato della relativa iscrizione con indicazione dell'attività esercitata;

per le imprese esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro e all'albo suindicati e per le persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale: ogni altro documento rilasciato da un pubblico ufficio, ovvero, in mancanza, un atto notorio, idoneo a comprovare la natura dell'attività esercitata;

per le persone giuridiche, che non svolgono attività imprenditoriale: copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

per gli enti non riconosciuti: una dichiarazione di chi ne esercita la funzione di presidente o di direttore o altra analoga, attestante i fini perseguiti dall'ente e i compiti di istituto;

b) per tutte le imprese:

certificato di iscrizione nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa, ovvero certificato negativo di iscrizione attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione relativamente a tale reddito;

c) per tutte le imprese:

dichiarazione del richiedente relativa alla entità dell'attività economica da esso svolta nell'anno precedente con precisazione dei dati relativi al volume di affari, alla quantità e importanza delle cose importate ed esportate, agli effettivi costi di esercizio complessivi dell'impresa e a quelli parziali relativi alla sola attività di trasporto in conto proprio già sostenuti o previsti in relazione ai nuovi veicoli per i quali sia richiesta la licenza, nonché ai costi per i trasporti effettuati a mezzo dell'autotrasporto per conto di terzi e di altri modi di trasporto.

I dati da precisare nell'anzidetta dichiarazione devono corrispondere alle risultanze dei documenti contabili della impresa quali le fatture, i registri obbligatori tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i libri degli stipendi e paghe del personale, dei quali potrà eventualmente essere chiesta l'esibizione dalla commissione provinciale per le licenze;

d) elenco di tutti i veicoli per i quali il dente sia già titolare di licenza, con precisazione della casa costruttrice, del tipo, della portata utile e del numero di targa.

La dichiarazione del richiedente, prevista al punto c) del comma precedente, potrà essere limitata all'indicazione del volume di affari e al raffronto tra gli effettivi costi di esercizio complessivi della impresa e quelli parziali dell'attività di trasporto, qualora venga richiesta una licenza per una portata utile globale di non oltre 105 q.li, ripartita fra veicoli a motore isolati, aventi ciascuno portata utile non superiore a 35 q.li e peso complessivo a pieno carico non superiore a 60 q.li.

La commissione provinciale per le licenze nell'esprimere il parere in ordine alle singole domande presentate da imprese di nuova costituzione, stabilisce se sia stata fornita la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli, ai fini del rilascio della licenza provvisoria di cui all'art. 32, comma settimo, della legge e indica la restante documentazione da presentare perché la licenza venga resa definitiva.